

Micromix S.r.l.

Sede Legale: Via Achille Grandi 8, 20832 Desio (MB)
Sede Operativa: Via C. Borsini 4, 20094 Corsico (MI), Italia
Tel. +39 02 8492 6877
www.micromixitalia.com

Condizioni Generali Di Vendita Micromix S.R.L.

1. Oggetto e Ambito di Applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) disciplinano tutti i contratti di fornitura dei prodotti realizzati da Micromix S.r.l. società costituita in accordo con le leggi italiane ed avente la propria sede legale a Desio (MB), Via Achille Grandi 8 (MB) P.IVA: 07271480969 ("**Micromix**"), per conto dell'Acquirente. Eventuali deroghe o speciali condizioni d'acquisto dell'Acquirente dovranno essere pattuite per iscritto dalle parti.

1) Legenda

Legenda I termini e le locuzioni definiti nelle presenti Condizioni Generali di Vendita (infra definite) hanno — quando indicati con la lettera iniziale maiuscola — il significato ad essi convenzionalmente attribuito o richiamato nel presente articolo:

"Contratto": accordo tra Micromix e terzi ("**Acquirente**") inerente all'attività della società Micromix Srl.

"Prodotti": i prodotti risultanti dalla micronizzazione, macinazione, miscelazione di materie prime destinati, a titolo esemplificativo, all'industria alimentare, nutraceutica, e cosmetica.

"Condizioni Generali di Vendita": i termini e le condizioni indicati nel presente atto da valere quale parte integrante e sostanziale di ciascun Contratto concluso tra il Micromix e terzi per l'attività della società. Micromix si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita inviando tali variazioni all'Acquirente. Qualora le modifiche, integrazioni o variazioni delle Condizioni Generali di Vendita non siano accettate per iscritto all'Acquirente entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione Micromix potrà interrompere ogni rapporto contrattuale con l'Acquirente senza che questi possa lamentare danni o pretendere indennizzi.

2) Conclusione del contratto

Il Contratto si perfezionerà nel momento in cui: a) L'Acquirente, anche per fatti concludenti quali, ma non solo, la trasmissione a Micromix di una lettera di credito o il pagamento di tutto o parte del prezzo della fornitura, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale, con qualunque mezzo formulata, di Micromix; b) Micromix, anche per fatti concludenti, quale la consegna dei Prodotti, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale, con qualunque mezzo formulata, dell'Acquirente; c) l' Acquirente, anche per fatti concludenti quali, ma non solo, la trasmissione a Micromix di una lettera di credito o il pagamento di tutto o parte del prezzo della fornitura, accetti, senza alcuna modifica, la proposta contrattuale novativa, con qualunque mezzo comunicata, formulata da Micromix in risposta all'originaria proposta dell'Acquirente. Ad ogni singolo Contratto come sopra perfezionato si applicheranno, ancorché non riportate ed espressamente accettate, le Condizioni Generali di Vendita di cui al presente atto, ove non espressamente derogate per iscritto. Pertanto, eventuali condizioni contrattuali difformi da quelle di cui al presente atto, ancorché riportate per iscritto su documenti (moduli e formulari ecc..) provenienti dall'Acquirente saranno prive di valore ove non espressamente accettate per iscritto da Micromix. In nessun caso il comportamento di Micromix potrà essere assunto a dimostrazione della accettazione di condizioni contrattuali diverse da quelle di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita. Allo stesso modo non

potranno essere adottati contro Micromix comportamenti/azioni degli agenti di Micromix essendo questi privi di potere rappresentativo.

3) Oggetto del contratto – Caratteristiche del Prodotto

Ogni Contratto riguarderà unicamente i Prodotti espressamente indicati nei documenti contrattuali. Micromix dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. L'Acquirente anteriormente alla conclusione di ogni singolo Contratto dovrà verificare che i Prodotti siano idonei allo scopo e/o all'uso specifico per il quale intende acquistarli. L'Acquirente dovrà altresì verificare, esonerando Micromix da ogni responsabilità al riguardo, che i Prodotti siano conformi alla normativa dello Stato in cui intende importarli. L'Acquirente, salva la garanzia per vizi, manleverà Micromix da eventuali pretese dei propri aventi causa per asserita inidoneità/non conformità dei Prodotti ai loro bisogni. In ogni caso l'Acquirente riconosce a Micromix i margini di tolleranza quantitativa e qualitativa previsti dagli usi e/o dalla prassi del settore in cui opera Micromix e ben conosciuti dall'Acquirente.

4) Termini di Consegna

I termini di consegna sono da intendersi meramente indicativi e la proroga di essi non determinerà a favore dell'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa. Saranno consentite anche consegne parziali.

5) Modalità di consegna – Obblighi del Micromix – Obblighi dell'Acquirente

I Prodotti saranno imballati ed approntati per la spedizione secondo i sistemi di protezione generalmente adottati da Micromix per i Prodotti in questione in considerazione delle modalità di trasporto convenute. Qualora l'Acquirente ritenga necessario l'impiego di imballaggi speciali o di protezioni aggiuntive dovrà farne espressa richiesta a Micromix facendosi carico dei relativi maggiori costi. Salvo diversa specifica pattuizione scritta, i Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto saranno messi a disposizione dell'Acquirente in conformità alla Ex Works (EXW) nello specifico magazzino indicato da Micromix nel Contratto stesso. Micromix non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la consegna. La perdita o l'avaria dei Prodotti dopo la consegna non esonera l'Acquirente dall'obbligo di pagamento del relativo prezzo.

6) Stoccaggio Prodotti

Micromix accetta, su richiesta dell'Acquirente, di stoccare i Prodotti nel proprio magazzino per un periodo non superiore a 21 giorni. Scaduto tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, verranno richiesti dal Micromix per il servizio di deposito € 25/giorno per pallet. Micromix non risponde dell'eventuale deterioramento dei prodotti stoccati nel proprio magazzino.

7) Prodotti destinati all'esportazione – Regime I.V.A.

Con riferimento ai Contratti di Prodotti destinati all'esportazione, l'Acquirente, all'evenienza, dovrà comunicare per iscritto a Micromix la diversa destinazione della merce rispetto a quella indicata nel documento di trasporto, entro le 72 ore successive alla data prevista per la consegna presso l'originario luogo di destinazione. A seguito di detta comunicazione Micromix provvederà alla regolarizzazione dell'IVA. L'Acquirente in ogni caso dovrà manlevare Micromix da eventuali imposte, sovrattasse, sanzioni, interessi e spese conseguenti alla consegna dei Prodotti in un luogo diverso da quello indicato nei documenti di trasporto.

8) Forza maggiore

Micromix potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi derivanti da ciascuno specifico Contratto quando tale esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da una circostanza imprevedibile indipendente dalla sua volontà. In tali eventualità il termine per l'esecuzione della fornitura verrà prorogato per un periodo uguale alla durata dell'evento di forza maggiore.

Qualora l'impedimento perduri per un termine superiore a 90 (novanta) giorni, Micromix potrà recedere dallo specifico Contratto dandone comunicazione scritta all'altra parte.

Le parti riconoscono che costituirà evento di forza maggiore il verificarsi di situazioni quali guerre, incendi, terremoti, inondazioni, tsunami, scioperi, scarsità o difficoltà di approvvigionamento di

materie prime, restrizioni all'uso di energia, sospensione o difficoltà nei trasporti, guasti agli impianti, atti della pubblica autorità o a qualsiasi altra situazione che non possa essere ragionevolmente prevista o alla quale Micromix non possa porre rimedio tramite l'ordinaria diligenza.

9) Prezzi - Termini di Pagamento – Inadempimenti

I prezzi dei Prodotti, al momento di conclusione del contratto si intendono in Euro, sono al netto dell'IVA e comprendono, salvo diverso accordo tra le parti, la voce dei costi di trasporto e di imballaggio standard di Micromix. L'IVA di legge dovrà essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura, le somme necessarie per far fronte a oneri e spese a carico dell'Acquirente, quali il costo dell'imballaggio e spedizione, dovranno essere da quest'ultimo anticipate a Micromix. Il luogo di pagamento è fissato presso la sede legale di Micromix anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari. L'eventuale accettazione da parte di Micromix di cambiali, pagherò, cessioni o assegni bancari si intende sempre convenuta salvo buon fine e/o pro solvendo e senza novazione del debito. Il pagamento è dovuto integralmente secondo le modalità e i termini indicati nello specifico Contratto, qualora il contratto non indichi modalità e termini di pagamento lo stesso dovrà essere perfezionato all'atto della consegna dei Prodotti. In nessun caso l'Acquirente sarà liberato per pagamenti svolti nelle mani di agenti di vendita di Micromix. A fronte del mancato puntuale pagamento dei Prodotti secondo i termini pattuiti, Micromix, in aggiunta ad ogni altra tutela offerta dalla legge o dallo specifico Contratto, potrà sospendere le consegne ancora ineseguite e applicare interessi di mora in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di pagamento non onorato, Micromix potrà ritenere risolto ogni singolo Contratto in essere con l'Acquirente ed esigere, da questi, indipendentemente dai termini di pagamento anche dilazionato originariamente pattuiti, l'immediato pagamento dell'intero proprio residuo credito. Nella eventualità di cui sopra Micromix potrà operare la compensazione fra i propri crediti da fornitura ed i propri debiti per l'incasso di eventuali acconti. Micromix potrà sospendere le consegne dei Prodotti anche nell'eventualità in cui l'Acquirente, ancorché non ancora moroso nei suoi confronti, abbia subito, in diminuzione, un mutamento delle condizioni patrimoniali o non abbia prestato le garanzie promesse. Salva la sospensione della esecuzione del singolo Contratto di cui sopra, Micromix potrà recedere da ciascun singolo contratto ove l'Acquirente entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta non provveda a fornire idonea garanzia circa la propria solvibilità.

10) Patto di Riservato Dominio

I Prodotti oggetto di ogni singolo Contratto rimarranno di proprietà di Micromix fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo. Fino all'integrale pagamento l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti senza dichiarare la proprietà in capo a Micromix. Di tali attività/provvedimenti l'Acquirente dovrà dare immediato avviso a Micromix a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).

11) Data la natura chimico-fisica dei prodotti:

Tolleranza Peso: è ammessa una tolleranza quantitativa del +/- 5% rispetto all'ordine. La fatturazione avverrà in base al peso rilevato alla bilancia di Micromix. Idoneità: l'Acquirente è tenuto a verificare la compatibilità dei Prodotti con l'uso previsto prima dell'impiego.

12) Garanzia

Micromix garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e difetti. La garanzia opera nei limiti di cui all'art. 1495 c.c., fatte salve le ulteriori limitazioni di cui al presente articolo, nonché le tolleranze d'uso. Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo. Nel caso l'Acquirente rilevi vizi nei Prodotti dovrà fare reclamo a Micromix per iscritto, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento degli stessi e tenere a disposizione di Micromix l'intera partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato,

L'Acquirente dovrà risarcire Micromix delle spese sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi ecc.). I vizi occulti, a pena di decadenza dalla garanzia, dovranno essere denunciati a Micromix per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto. L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti. Qualora risultino accertati i vizi denunciati dall'Acquirente, Micromix provvederà, a proprie spese, alla sostituzione dei Prodotti difettosi. Ove la sostituzione non sia possibile l'Acquirente avrà diritto alla restituzione del prezzo pagato ed alla rifusione dei costi connessi al trasporto, con esclusione di ogni altro risarcimento per danni diretti e/o indiretti originati dalla difettosità dei Prodotti. I costi connessi alla restituzione saranno a carico di Micromix. Allo stesso modo l'Acquirente, riconosce e dichiara escluso dalla garanzia qualunque vizio o difetto dipendente dall'uso non corretto (es inadeguatezza delle modalità di posa), dalla modifica o alterazione dei Prodotti medesimi, imputabili all'Acquirente.

13) Clausole Solve et Repete

L' Acquirente non potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti degli stessi, salva naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

14) Marchi e segni distintivi di Micromix

L' Acquirente è autorizzato ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi di Micromix al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti di quest'ultimo, ma l'uso dei segni distintivi sopracitati sulla carta intestata dell'Acquirente, sul materiale pubblicitario o su altro materiale comunque destinato a terzi dovrà essere concordato preventivamente per iscritto con Micromix. Il diritto dell'Acquirente di usare i marchi, nomi o altri segni distintivi di Micromix cesserà trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di esecuzione dell'ultimo Contratto intercorso fra le Parti. L'Acquirente informerà Micromix di qualsiasi violazione dei marchi, nomi o altri segni distintivi di Micromix di cui venga a conoscenza.

15) Obbligo di Riservatezza

L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico e di carattere commerciale apprese in occasione di ogni singolo Contratto. L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del rapporto fra le parti e per 1 (uno) anno dalla data di esecuzione dell'ultimo Contratto intercorso fra le parti. L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza darà diritto al risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

16) Legge Applicabile — Foro Competente

Ciascun Contratto stipulato fra l'Acquirente e Micromix, per quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sarà normato dalla legge Italiana. Qualsiasi controversia insorta tra le parti circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione di ciascun Contratto di Compravendita regolamentato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

17) Trattamento dei Dati Personali

Le parti dichiarano di autorizzarsi reciprocamente al trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione di ogni singolo Contratto che verrà fra loro concluso con l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

Informativa Privacy (GDPR)

18) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Micromix S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, informa che i dati personali dell'Acquirente saranno trattati esclusivamente per finalità legate all'esecuzione del Contratto, alla gestione contabile/fiscale e per obblighi di legge. I dati non saranno diffusi a terzi, se non per l'esecuzione del servizio (es. vettori, banche, consulenti fiscali). L'Acquirente può esercitare i propri diritti (accesso, rettifica, cancellazione) scrivendo alla sede legale di Desio.

19) Disposizioni Finali

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni. Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere

modificate, integrate, variate esclusivamente da parte di Micromix e per iscritto. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono redatte in lingua italiana, in caso di divergenza il testo originale prevarrà su ogni traduzione.

APPROVAZIONE SPECIFICA (Artt. 1341 e 1342 Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Acquirente dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Vendita sopra riportate:

Art. 1 (Oggetto e Ambito di Applicazione): Facoltà di Micromix di modificare unilateralmente le CGV e diritto di recesso/interruzione del rapporto senza indennizzi in caso di mancata accettazione delle modifiche;

Art. 2 (Conclusione del contratto): esclusione del potere di rappresentanza degli agenti e limitazioni sull'efficacia dei comportamenti concludenti;

Art. 3 (Oggetto del contratto – Caratteristiche del Prodotto): limitazioni di responsabilità ed esonero/manleva a favore di Micromix per idoneità d'uso e conformità normativa estera;

Art. 4 (Termini di Consegna): Natura indicativa dei termini ed esclusione del diritto dell'Acquirente a richiedere indennizzi o risarcimenti in caso di ritardo;

Art. 5 (Modalità di consegna): esclusione della responsabilità di Micromix per perdita o danno ai Prodotti successivi alla consegna Ex Works e persistenza dell'obbligo di pagamento;

Art. 6 (Stoccaggio Prodotti): Esclusione della responsabilità di Micromix per deterioramento della merce in deposito;

Art. 7 (Prodotti destinati all'esportazione – Regime I.V.A.): Obbligo di manleva e risarcimento a carico dell'Acquirente per sanzioni o imposte derivanti da difforme destinazione delle merci;

Art. 8 (Forza maggiore): facoltà per Micromix di sospendere l'esecuzione degli obblighi e diritto di recesso unilaterale in caso di impedimento superiore a 90 giorni;

Art. 9 (Prezzi - Termini di Pagamento – Inadempimenti): facoltà di Micromix di sospendere le consegne; clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine dopo 30 giorni di morosità; facoltà di compensazione; facoltà di recesso in caso di mutate condizioni patrimoniali dell'Acquirente;

Art. 12 (Garanzia): limitazione della responsabilità di Micromix con esclusione del risarcimento danni diretti/indiretti; termini di decadenza brevi (8 giorni) per la denuncia di vizi palesi e occulti; riduzione del termine di prescrizione dell'azione a 12 mesi; accollo delle spese di sopralluogo in caso di reclamo infondati;

Art. 13 (Clausole Solve et Repete): limitazione alla facoltà di opporre eccezioni e divieto assoluto di sospendere o ritardare i pagamenti, anche in presenza di vizi o difetti dei Prodotti; Art. 16 (Legge Applicabile — Foro Competente): deroga alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria e designazione del Tribunale di Milano quale foro esclusivo.

Luogo e Data: _____

Timbro e Firma dell'Acquirente: _____